



Deliberazione n. 665

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAVENTI (2020)** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **14:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC N. 48/2020 (1.01.03) RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA E LA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI DI BRESCIA - CASA DI CURA "SAN CLEMENTE" (MN) - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI TIROCINI CURRICOLARI - RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - SEDE DI MANTOVA



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la Formazione Universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario Infermieristico, Tecnico e della Riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio Sanitario Nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

RICHIAMATA la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie per le attività formative e di tirocinio;

PRESO ATTO che l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

VISTA la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'area infermieristica sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e alla palliazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

RICHIAMATO il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

RICHIAMATO il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

VISTO il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/1 le Lauree delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitaria Ostetrica/o la figura professionale dell'Infermiere, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;



DATO ATTO che questa Azienda con Delibera n. 318 del 04.03.2020 ha stipulato rapporto di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia e gestisce su delega regionale e in rapporto di convenzione con l'Ateneo il Corso di Studio in Infermieristica;

CONSIDERATO che il corso di Studio sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1820 ore nel triennio, così suddivise: 420 ore al 1° anno, 590 ore al 2° anno e 810 al 3° anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

RICHIAMATA la Delibera aziendale n. 1154 del 19 settembre 2018 con cui si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curriculari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018;

PRESO ATTO che con la delibera aziendale n. 207 del 20 febbraio 2019 è stata recepita la nota trasmessa dall'Università degli Studi di Brescia che esclude i Corsi di Studio afferenti alla stessa, tra cui il Corso di Studio in Infermieristica, alla produzione dei Progetti Formativi Individuali ed è stato recepito il nuovo format per la stipula delle convenzioni di tirocinio;

CONSIDERATO che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

PRESO ATTO che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'Art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzioni con le Istituzioni Sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso di requisiti idonei a favorire le attività di tirocinio degli studenti;

RAVVISATA la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica mediante il rinnovo di convenzione con la Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN), struttura privata accreditata, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, avente sede legale in via Moretto 33 Brescia e sede operativa in V.le Pompilio, 65 Mantova (MN);

PRESO ATTO che la sede operativa della Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN) è in possesso dei requisiti



formativi per ospitare gli studenti del Corso di Studio sopraindicato, e che presso tale struttura operano infermieri che verranno nominati Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Brescia, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 804 del 20.06.2018, nel quale si prorogava per ulteriori 24 mesi l'accordo convenzionale quadro precedentemente sottoscritto, ad oggi in scadenza;

TENUTO CONTO che la Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN) ha espresso l'intenzione di accogliere gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica in tirocinio e di rinnovare l'accordo convenzionale di cui sopra, parte integrante del presente atto;

TENUTO CONTO che il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al “lavoratore” (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all'Istituzione Sanitaria l'obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);

RCHIAMATO l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

CONSIDERATO che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 2011;

RITENUTO di rinnovare l'accordo convenzionale per le attività di tirocinio formativo con la Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN), con validità triennale a partire dalla data ultima di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata, con apposito atto deliberativo;

PRESO ATTO che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le Convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286 e che la stessa verrà interamente assolta dal “soggetto ospitante”;

VISTA l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura S.I.T.R.A. Dr. Franco Vallicella, nella veste anche di Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda;



ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo; Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di rinnovare l'accordo convenzionale tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN), per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti del Corso di Studio in Infermieristica. Il testo in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la convenzione avrà una validità triennale a partire dalla data ultima di sottoscrizione e che la stessa potrà essere rinnovata, con apposito atto deliberativo;
3. di dare atto che l'imposta di bollo rimane interamente a carico del “soggetto ospitante” (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate);
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura “San Clemente” (MN) e alle Strutture/Servizi aziendali: Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradani

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Riccardo Bertoletti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

Dr. Renzo Boscaini



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato alla deliberazione n. del

Proposta n. 23 del 25.05.2020.

Fasc n. 48/2020 (1.01.03)

Oggetto: Rinnovo convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione Teresa Camplani di Brescia – Casa di Cura "San Clemente" (MN) – per lo svolgimento di attività formative e di tirocini curricolari - relativi al Corso di Studio in Infermieristica - Università degli Studi di Brescia - Sede di Mantova.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura S.I.T.R.A.

Dr. Franco Vallicella

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Franco Vallicella



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 15/06/2020
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE E DI
TIROCINI CURRICOLARI RELATIVI AL CORSO DI STUDIO IN INFERMIERISTICA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**

T R A

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA, in qualità di "Soggetto Promotore"; con Sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova; Codice Fiscale e partita I.V.A. n.02481840201 Rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona, il 10.07.1955;

E

LA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA "SAN CLEMENTE", di seguito denominato "Soggetto Ospitante" con sede legale in Brescia, Via Moretto 33, e sede operativa in Mantova, V.le Pompilio 65, CF/PI 03372480982, rappresentata dal Consigliere Delegato, Dr. Fabio Russo, nato a Viagrande (CT) 07.12.1948;

PREMESSO CHE

- la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

- in data 11 gennaio 2006 è stato stipulato il Protocollo d'Intesa Regione Lombardia/Università degli Studi di Brescia - vigente a tutt'oggi - per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;

- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, con delibera aziendale n. 318 del 04.03.2020, ha proceduto alla stipula di convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per regolamentare i rapporti di cooperazione relativamente al Corso di Studio in Infermieristica - Sezione di Mantova;

- in applicazione dell'art. 2 punto 1 della sopra citata convenzione l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, quale Istituzione sanitaria accreditata, mette a disposizione per il Corso di Laurea proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche ed organizzative;

- in applicazione dell'art. 2, punto 2 della medesima convenzione, qualora le strutture e le risorse a disposizione non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Studio in oggetto, il Soggetto Promotore, d'intesa con il Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, a cui afferisce il Corso di Studio in Infermieristica, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova intende avvalersi della collaborazione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura "San Clemente", per lo svolgimento delle attività didattico/formative, di tirocinio e stage tesi - per gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica - Università degli Studi di Brescia - Sezione di Mantova;

- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1. In riferimento al Corso di Studio in Infermieristica, la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura "San Clemente" si impegna, previo accordo annuale di programmazione didattica ed organizzativa, ad accogliere in tirocinio gli studenti iscritti al Corso di Studio sopra indicato presso la propria struttura clinica e/o riabilitativa sia ospedaliere che territoriali.
2. Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato lo

svolgimento di attività di docenza e di assistenza di tirocinio.

3. Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza e di assistenza di tirocinio di cui al punto 2) presenta ogni anno accademico, nei tempi stabiliti, la relativa domanda; le nomine gli incarichi sopra riportati vengono approvate rispettivamente dal Dipartimento dell'Università di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica e dal Consiglio del Corso di Studio.

ART.2

1. Il tirocinio ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio è un'attività didattica in cui lo studente acquisisce competenze cognitive, tecniche, metodologiche, relazionali ed organizzative sotto la supervisione diretta degli Assistenti di tirocinio.
3. Il tirocinio è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su apposito modulo dall'Assistente di tirocinio.
4. Come da art.7 punto 7 della convenzione anzidetta, per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad Assistenti di tirocinio; l'Assistente di Tirocinio è un professionista appartenente al profilo professionale attinente al Corso di Studio, che nell'ambito delle proprie competenze, orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e ne verifica l'apprendimento.
5. La scelta degli Assistenti di Tirocinio avviene su proposta del Direttore delle attività didattiche di Sede nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico.
6. Le competenze acquisite dallo studente tramite le attività di tirocinio sono sottoposte a valutazione formativa da parte degli Assistenti di Tirocinio e dei Tutori della Didattica professionale attraverso la compilazione di apposite schede.
7. La partecipazione degli Assistenti di tirocinio e/o di altro personale coinvolto nelle attività formative alle periodiche riunioni di programmazione e di valutazione in itinere e finale delle competenze acquisite, è considerata attività di servizio.
8. Nel rispetto dei criteri generali definiti dal Corso di Studio in Infermieristica in materia di programmazione didattica delle attività formative professionalizzanti, per ogni studente inserito in tirocinio, previo accordo, presso la Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura "San Clemente", verranno comunicati prima di ogni tirocinio:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il settore in cui si svolge il tirocinio;
 - le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi e periodi di presenza.
9. Il Tutore della didattica professionale dovrà garantire dei sopraluoghi presso il soggetto ospitante finalizzati a sorvegliare il corretto svolgimento del tirocinio oltre alla risoluzione di eventuali problematiche emerse nel corso del periodo di riferimento.

ART.3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:
 - a) sviluppare le competenze e svolgere le attività previste per l'anno di corso e indicate nel Profilo di competenza e nel Portfolio delle *skills*, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'attività di tirocinio;
 - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al "soggetto promotore" e al "soggetto ospitante".

ART.4

L'attuazione del tirocinio prevede periodiche riunioni tra gli Assistenti, Tutori della didattica professionale e Direttore Didattico di Sede al fine di pianificare, monitorare e valutare i processi formativi, ed apportare ove

necessario, le idonee modifiche per avviare e mantenere un contesto di tirocinio che faciliti i processi di apprendimento indirizzati all'acquisizione delle competenze professionali richieste.

Gli Assistenti di tirocinio devono prevedere, all'interno della gestione dei processi formativi, in accordo con la Struttura di appartenenza, incontri giornalieri e/o settimanali da dedicare allo studente al fine di favorire la rielaborazione critica delle esperienze cliniche effettuate.

ART.5

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. l'Ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
- formazione specifica: erogazione a carico dell'A.S.S.T. di Mantova;
- gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" sono a carico "della Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura "San Clemente" e art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.Lgs 81/08 è a carico dell'A.S.S.T. di Mantova (ogni studente presenterà copia del certificato di idoneità alla struttura ospitante all'inizio del tirocinio).

2. Il Soggetto Ospitante garantisce per parte sua:

- la fornitura di dispositivi di protezione individuale in uso nella struttura di tirocinio;
- che i luoghi di lavoro delle strutture aziendali presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

ART.6

Ogni tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia:

- contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante è tenuto a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore delle attività didattiche di Sede e alla segreteria del Corso di Studio di riferimento.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nell'attività di tirocinio. LINK (<https://www.unibs.it/servizi-online/servizi-tutti/assicurazioni/assicurazioni-studenti-laureandi-e-laureati>).

ART.7

Il Promotore dichiara di aver preso visione sul sito www.fondazioneteresacamplani.it, nella sezione specifica, e di accettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e comportamentale dell'altra parte, impegnandosi nello svolgimento del contratto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del Soggetto Ospitante al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

E' facoltà dell'Ospitante risolvere il Contratto nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel citato Modello Organizzativo o nel Codice Etico Comportamentale.

Il Soggetto Ospitante dichiara di accettare il contenuto del Codice Etico e di Comportamento, di cui ha preso visione (Soggetto Promotore sul sito www.asst-mantova.it o presso la Sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione del Codice comportamentale da parte del soggetto Ospitante, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART.8

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data ultima di sottoscrizione; è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore, salvo disdetta da comunicare con un preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite casella di posta certificata per ASST a protocollogenerale@pec.asst-mantova.it.

ART.9

Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 10

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Mantova.

ART. 11

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 la presente convenzione, redatta in duplice copia è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286.

ART.12

Le Parti in qualità di autonomi titolari si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016, di seguito anche GDPR. Il tirocinante è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal soggetto ospitante in qualità di Titolare del trattamento.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della normativa vigente in materia di tirocini.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova li, ____/____/____

Mantova li, ____/____/____

Per il Soggetto Promotore
ASST di Mantova
Il Direttore Generale
(Dr. Raffaello Stradoni)

Per il Soggetto Ospitante
Fondazione Teresa Camplani di Brescia
Il Consigliere Delegato
(Dr. Fabio Russo)
